

Sent. n.

R.C.L. n.

Cron. n.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL GIUDICE DEL LAVORO  
DEL TRIBUNALE DI V E R O N A  
dr.ssa Maddalena Bassi**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. 1721/2011 RG promossa con ricorso

da

**S.I. S.p.A.**

con proc. dom. in Verona avv. FADEL PIERLUIGI, come da mandato a margine del ricorso

- ricorrente -

contro

**S.I. S.p.A. C.F. SRL**

con il proc. dom. in Verona avv. TRABUCCHI GIULIA, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

- resistente -

in punto: rapporto di agenzia;

decisa all' udienza del 27 febbraio 2013.

**FATTO e DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 9.7.2011 presso la sezione lavoro del Tribunale di Verona, S.I. S.p.A. C.F. SRL, premesso di aver svolto attività di agente commerciale in

favore della S. C. s.r.l. fino al 19.10.2010, data di risoluzione del rapporto agenziale, agiva in giudizio ai fini della condanna della resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità suppletiva di clientela, nonché delle provvigioni maturate in via diretta ed indiretta, in conseguenza della violazione del diritto di esclusiva da parte della convenuta e del firr relativo all'ultimo anno di attività.

Si costituiva la convenuta, contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, affermando che la risoluzione del rapporto di agenzia era dipesa da giusta causa imputabile al ricorrente, a causa del mancato raggiungimento da parte di questi dei budget annuali, con conseguente insussistenza del diritto all'indennità suppletiva di clientela, oltre che all'indennità sostitutiva del preavviso, stante la pattuizione di una clausola risolutiva espressa. Contestava, infine, la debenza delle somme richieste dal ricorrente a titolo di provvigioni.

La causa è stata istruita documentalmente e così decisa, previa discussione orale delle parti, all'udienza del 26.2.2012.

\*\*\*\*

Si osserva, innanzitutto, quanto all'eccezione sollevata all'udienza odierna dal procuratore di parte ricorrente, si osserva che il termine assegnato dal giudice a parte resistente per il deposito di documentazione integrativa cadeva di sabato 1 dicembre 2012, con la conseguenza che, in applicazione del disposto di cui all'art. 155 c.p.c. novellato, lo stesso è stato prorogato al primo giorno seguente non festivo (lunedì 3 dicembre), in quanto termine fissato per il compimento di atti processuali svolti fuori dell'udienza. Ne consegue che, essendo il termine per il deposito della documentazione integrativa prorogato a lunedì 3 dicembre 2012, parte resistente ha eseguito il deposito in termini.

Quanto al merito della controversia, si accerta, innanzitutto, che tra le parti è intercorso un rapporto di agenzia nel periodo dal 21.6.2006 al 19.10.2010, data di risoluzione del rapporto.

Il contratto di agenzia, concluso a tempo indeterminato, aveva ad oggetto la promozione, da parte dello Spinelli, per la vendita e posa in opera di manufatti in legno lamellare e legno massiccio nella zona di esclusiva allo stesso assegnata, coincidente con la provincia di Verona, limitatamente alle zone indicate nella piantina allegata al contratto di agenzia.

Parte ricorrente contesta la risoluzione del rapporto avvenuta per giusta causa per mancato raggiungimento del budget annuale minimo, rilevando che l'ammontare del budget per l'anno 2010 era stato duplicato rispetto a quello previsto per l'anno 2009, che la risoluzione del rapporto era avvenuta senza attendere il decorso del termine annuale e che il raggiungimento del budget era stato previsto quale condizione necessaria per ricevere un ulteriore premio pari all'1% del fatturato.

Al riguardo osserva il giudice che l'art. 11 del contratto di agenzia concluso tra le parti prevedeva espressamente che il mancato raggiungimento del budget minimo annuale, fissato per il primo anno di vigenza del contratto in € 250.000 e aumentato ad € 500.000 nel 2010, costituisca inadempimento grave dell'agente, con contestuale previsione del diritto della preponente di recedere ad nutum dal contratto, senza obbligo di riconoscimento dell'indennità di fine rapporto, fatta esclusione per il firr. Il contratto prevedeva inoltre che *"una eventuale tolleranza anche ripetuta da parte della S.p.A. di inottemperanze dell'agente agli obblighi sopra indicati, non potrà mai essere interpretata come tacita abrogazione della presente clausola, ma sarà considerato come inadempimento grave"*.

Emerge, quindi, chiaramente come le parti abbiano voluto ritenere il mancato raggiungimento del budget quale inadempimento grave e quindi causa di recedibilità ad nutum della mandante. Né una lettura diversa della clausola contrattuale può essere fornita alla luce della lettera, invocata dal ricorrente, del 14.8.2010, con cui la preponente si è limitata ad indicare quale fosse il budget previsto per l'anno 2010, aggiungendo altresì che al raggiungimento del detto budget sarebbe stato riconosciuto al ricorrente un ulteriore premio pari all'1% del fatturato dell'anno.

Alla luce dell'art. 11 del contratto di agenzia appare, quindi, legittima del risoluzione del rapporto agenziale ad opera della resistente, a causa dell'inadempimento del preponente, consistito nel mancato raggiungimento dei budget previsti (circostanza incontestata dallo S.p.A.). Si legge, infatti, nella lettera di risoluzione che *"è nostra intenzione risolvere con efficacia immediata il predetto contratto in quanto le nostre verifiche trimestrali hanno evidenziato che il fatturato da Lei realizzato nell'ultimo anno ... è stato di oltre cinque inferiore del budget annuale minimo da Lei espressamente accettato"*.

Ciononostante, si rileva che, come affermato dalla resistente e non contestato dallo Spinelli, lo stesso mai aveva raggiunto nel corso dell'intero rapporto di agenzia il

budget indicato nel contratto e che tale mancato raggiungimento era sempre stato tollerato dalla resistente.

In ragione di ciò, ritiene il giudicante che un comportamento a lungo tollerato dalla preponente non possa ad un certo punto essere considerato alla stregua di grave inadempimento integrante una giusta causa di recesso e, quindi, tale da legittimare un recesso in tronco. Per tali motivi si ritiene, pertanto, che non possa trovare applicazione nel caso di specie la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 contratto di agenzia. In altri termini il comportamento a lungo tenuto dalla preponente di tolleranza ed accondiscendenza dell'inadempimento dell'agente fa propendere per la non ritenuta gravità dell'inadempimento de quo e, conseguentemente, per l'inapplicabilità al caso di specie della clausola risolutiva espressa, posto che solamente un inadempimento qualificabile quale giusta causa di recesso può legittimare una clausola risolutiva espressa e, quindi, un recesso in tronco dal rapporto di agenzia.

Come infatti afferma la giurisprudenza richiamata dal ricorrente e che si ritiene di condividere: *"Deve ritenersi quindi che l'art. 1750 c.c., debba essere integrato con il riferimento ad una nozione di giusta causa che assume, non diversamente che nel rapporto di lavoro subordinato, un'efficacia non derogabile dalle parti del contratto individuale, perché la contraria conclusione attribuirebbe alle parti stesse la facoltà di incidere in senso limitativo su quel quadro di tutele normative minime delineato dal legislatore. Ne consegue che una clausola risolutiva espressa possa ritenersi legittima (similmente, in qualche misura, alle clausole dei contratti collettivi che prevedano ipotesi di licenziamento disciplinare) solo nei limiti in cui (oltre a non porsi in contrasto con eventuali previsioni in materia di accordi collettivi applicabili al rapporto) non venga a giustificare un recesso senza preavviso in situazioni concrete a norma di legge non legittimanti un recesso in tronco, e fermo restando che la clausola stessa può comportare la cessazione del rapporto di durata di agenzia solo per il futuro"* (Cass. 10934/2011).

Tanto premesso, avendo la convenuta accettato per lungo tempo l'inadempimento del ricorrente, ne consegue che il mancato raggiungimento del budget, pur costituendo un inadempimento che a norma del contratto comporta la risoluzione del rapporto, non costituisce, tuttavia, inadempimento connotato di quella gravità tale da far venir meno il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso.

Pur spettando allo S l'indennità sostitutiva del preavviso, accertato che la risoluzione è dipesa da un inadempimento contrattuale allo stesso imputabile, ne consegue che allo stesso non è dovuta l'indennità suppletiva di clientela, che ai sensi degli AEC del 20/3/2002 Settore Industria, applicabili al caso di specie, non è dovuta per l'ipotesi in cui il contratto si scioglia per un fatto imputabile all'agente.

Non merita, inoltre, accoglimento la domanda attorea avente ad oggetto la condanna della convenuta al pagamento delle provvigioni maturate dal ricorrente dal 2007 sino alla data di cessazione del rapporto, per l'importo di € 18.266,51. Come, infatti documentalmente dimostrato dalla resistente (docc. da da 6 a 18), questa ha provveduto al pagamento delle provvigioni fatturate dal ricorrente. Quest'ultimo, inoltre, come emerge dai docc. 19 e 20 della resistente, ha erroneamente calcolato l'ammontare delle provvigioni fatturate, sommando all'importo di cui alla fattura n. 10 del 30.11.2007 l'importo di cui alla nota di accredito n. 12 del 31.12.2007, dallo stessa sottoscritta e non contestata.

Va rigettata, infine, la domanda avente ad oggetto il pagamento delle provvigioni che il ricorrente rivendica in ragione della violazione del patto di esclusiva da parte della mandante.

S. ha infatti dimostrato che i clienti In : Tr :a Co. ni s.r.l. e T: Mi :o hanno sia sede legale, sia il cantiere al di fuori della zona assegnata in esclusiva al ricorrente. Tanto si evince dalla piantina della provincia di Verona allegata al contratto di agenzia, in cui sono evidenziate le zone di esclusiva. Né si giunge a conclusioni differenti dalla lettura del documento dimesso da parte ricorrente all'udienza del 10.7.2012, dal quale si evince solamente che a partire dall'11.10.2007 le zone di competenza del ricorrente sono state ridotte, mediante esclusione di quelle indicate nella cartina dimessa. Quanto infine al cliente I: B :e :i, si rileva che la stessa aveva da un lato il cantiere sito nella zona di esclusiva del ricorrente e dall'altro lato la sede legale in Verona centro, al di fuori, quindi, della zona assegnata al ricorrente. In tale ipotesi trova applicazione il disposto di cui all'art. 8 del contratto di agenzia che prevede che *"per i contratti conclusi con clienti aventi sede in una zona di competenza di un agente, ma relativi ad opere da eseguirsi nella zona di competenza di altro agente, la relativa provvigione verrà corrisposta a colui che effettivamente abbia promosso l'affare, salvo diversi accordi tra gli agenti interessati"*. Tanto premesso, posto che nel caso di specie la convenuta ha dimostrato che l'affare è

stato concluso dal Direttore Commerciale di S. ..., N. ..., ne consegue che nulla è dovuto al ricorrente.

Da ultimo merita accoglimento la domanda avente ad oggetto il pagamento all'agente del firr relativo all'ultimo anno di attività, posto che come si rileva anche dal doc. 23 di parte resistente il firr relativo all'ultimo anno di attività deve essere liquidato direttamente all'agente e la prova del relativo versamento non è stata fornita dalla resistente.

Attesa la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite si compensano per metà e la restante metà si pone a carico della resistente.

**p.q.m.**

definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

1. condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.338,52 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
2. condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente del firr relativo all'anno di cessazione del rapporto;
3. compensa le spese di lite tra le parti per metà;
4. condanna parte resistente al rimborso della restante metà delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1.500 per compensi, oltre iva e cpa.

Così deciso in Verona, lì 27 febbraio 2013

Il Giudice  
dr.ssa Maddalena Bassi